DETERMINA N. 700 /2026

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 70/2014, CON DELIBERA N. 183/2026, DEL 1° OTTOBRE 2026, NEI CONFRONTI DI TRENORD S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, PARAGRAFO 1, E 20, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/782. CHIUSURA PER AVVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

il Segretario generale

Visti:

- l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- il regolamento (UE) 2021/782, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (UE) 2021/782);
- l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 e, in particolare, il comma 2;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/782 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" e, in particolare, l'articolo 34-*octies* ("*Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale*"), comma 3;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II (di seguito: legge 689/1981);
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell'Autorità n. 146/2023, del 28 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che dispone che "[s]*alvo che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di cui al comma 5, quando il soggetto nei cui confronti si procede si sia avvalso della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento a tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio, l'estinzione del procedimento è dichiarata dal dirigente dell'Ufficio con proprio provvedimento*";
- la delibera n. 183/2026, del 1° ottobre 2026, notificata con nota prot. ART n. 76201/2026, del 1° ottobre 2026, e comunicata al reclamante con nota prot. ART n. 76443/2026, del 2 ottobre 2026, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: "Società") un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 70/2014, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/782, con riferimento ai fatti esposti nel reclamo di seconda istanza acquisito agli atti con prot. ART n. 35613/2026, del 20 maggio 2026, relativamente al diritto a ricevere, in caso di soppressione di un servizio sostitutivo del servizio ferroviario, (i) immediatamente la scelta fra il rimborso del biglietto o proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o a una data successiva,

nonché (ii) informazioni sulla situazione e sull'orario previsto di partenza e di arrivo del servizio o del servizio sostitutivo non appena tale informazione è disponibile;

Rilevato che:

- con riferimento alla summenzionata violazione degli articoli 18, paragrafi 1, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/782, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, così come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, e che il suddetto pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare indicato al punto 7 della citata delibera n. 183/2026, per un importo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), per un totale complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00), come risulta dall'evidenza bancaria acquisita agli atti con prot. ART n. 90929/2026, del 28 ottobre 2026;

Considerato che:

- il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 183/2026;

DETERMINA

1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 183/2026, del 1° ottobre 2026, nei confronti di Trenord S.r.l. per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/782, per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
2. di disporre che la presente determina sia notificata a Trenord S.r.l., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 06/11/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta